

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2012, n. 2505

**Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai Comuni e all'Unione dei Comuni della Regione Puglia per la campagna di sterilizzazione di cani padronali e per la realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari, di proprietà comunale.**

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, di canili sanitari, di proprietà comunale. Ettore Attolini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2, riferisce quanto segue l'ass. Godelli:

L'art. 8 comma 2 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 prevede che "Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400."

L'art. 6 comma 3 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 stabilisce che "per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

La legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 all'art. 9 comma 3 prevede che i finanziamenti di cui all'art. 8 della legge 281/91 debbano essere ripartiti ai Comuni per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 all'art. 829 stabilisce che il comma 1 dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e' sostituito dal seguente: "1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6".

La legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 all'art. 5 comma 2 prevede che la Regione e le A.S.L., attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le A.S.L. possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle A.S.L., servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia nei maschi. Nello stesso articolo al comma 3 si sancisce che gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

Dall'art. 5 comma 2 e 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 si evince che la competenza per la predisposizione di interventi di sterilizzazione dei cani randagi è esclusiva dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

La legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 all'art. 12 comma 1 istituisce presso l'assessorato regionale alla sanità una Commissione regionale che coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all'attuazione della suddetta legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.

Con Det. Dir. n. 219 del 01/07/2010 e n. 352 del 28/10/2010 si è costituita la attuale Commissione Regionale presieduta dal Dr. Tortorella Giovanni.

Con verbale della riunione del 05/11/2010 acquisito il 28 dicembre 2010 con prot. AOO152 / n° 19354 e del 11/03/2011 acquisito il 24/03/2011 con prot. AOO152/n°4229, la Commissione regionale per il Randagismo ha approvato a maggioranza i criteri per la campagna di sterilizzazione di cani padronali ai fini della ripartizione dei fondi per la lotta e prevenzione al randagismo rivolta Comuni.

Dato atto della disponibilità della somma ammontante a Euro 800.000 sul cap. 751015 "Trasferimenti a UU. SS. LL. ed Enti Pubblici per interventi in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e sul capitolo 11100060 "Fondo Economia Vincolata" provenienti dal capitolo 751015, si intende destinare la somma Euro 400.000 per la campagna di sterilizzazione di cani padronali e la somma di Euro 400.000 per la realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari, di proprietà comunale.

### COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione comporta una spesa complessiva di euro 800.000,00 e trova copertura per la somma di

euro668.838,93 sul capitolo 11100060 " Fondo Economia Vincolata" provenienti dal capitolo 751015 e per euro 131161,07 sul capitolo 751015 Residui di stanziamento 2010-2011. Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio ATP con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Fulvio Longo

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,  
DELIBERA

1) Di approvare quanto espresso in narrativa e di erogare Euro 400.000 a favore dei Comuni e dell'Unione dei Comuni della Regione Puglia per la campagna di sterilizzazione di cani padronali in base ai criteri di seguito riportati:

- Il finanziamento regionale potrà essere concesso ai Comuni che ne faranno richiesta per procedere ad una forma di incentivazione ai privati della sterilizzazione dei cani padronali, anagrafati, iscritti presso l'anagrafe canina informatizzata regionale e riconducibili al proprio territorio comunale;

- La Regione finanzia tale campagna con la contribuzione fissa di euro 100,00 per ogni cane a sterilizzarsi;

- L'importo massimo concedibile ad ogni Comune è la risultante della quota fissa per singolo cane moltiplicata per il valore scaturito dal numero delle persone residenti (ultimo censimento ISTAT) diviso 500 più il valore dell'estensione territoriale comunale, espresso in kmq;

- Potrà essere considerato un numero di cani da sterilizzare doppio rispetto a quello scaturente dal calcolo di cui al capoverso precedente, solo nel caso che il Comune abbia proceduto alla stima della popolazione canina vagante presente nel proprio territorio, come da protocolli esistenti (Rapporti di Studio e gestione di una popolazione canina - Sanità Pubblica Veterinaria - ISS/WHO/FAO CC/IZSTe / 95.25 pagg. 10-12), avallato dal Servizio Veterinario di proprio riferimento;

- Il Comune resta libero di convenzionarsi, per la sterilizzazione, con i veterinari liberi professionisti o con il Servizio Veterinario della ASL. Nelle domande dovrà essere specificata la convenzione;

- Le amministrazioni comunali dovranno intervenire sui cani padronali preferibilmente ubicati nelle aree esterne al centro urbano, provvedendo a redigere un apposito progetto;

- Le sterilizzazioni dovranno essere effettuate secondo le buone pratiche veterinarie e, nel caso di emanazioni di linee guida regionali, secondo le medesime;

- Le domande dovranno essere corredate da informazioni sull'estensione territoriale, popolazione residente (ultimo censimento ISTAT), codice fiscale e IBAN dell'Ente richiedente il finanziamento;

- I Comuni dovranno rendicontare l'attività espletata.

Le amministrazioni comunali sono invitate ad effettuare idonee campagne informative sulla sterilizzazione.

I contributi regionali saranno erogati ai Comuni in base all'ordine cronologico di arrivo delle relative istanze, sino ad esaurimento della provvista finanziaria all'uopo messa a disposizione nel presente provvedimento.

La domanda dovrà essere presentata o fatta pervenire a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo:

Regione Puglia

Area politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità

Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione

Via Caduti di Tutte le Guerre 15, 70126 Bari

o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo:

patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.i

2) Di erogare Euro 400.000 a favore dei Comuni e dell'Unione dei Comuni della Regione per la realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari, di proprietà comunale, in base ai criteri di seguito riportati:

- Le domande dovranno essere presentate entro 3 mesi dalla pubblicazione sul BURP del presente bando. Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione consegnate o pervenute per posta raccomandata o spedite tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) entro il termine indicato al capoverso precedente. In caso di invio della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato saranno respinte;
- I progetti dovranno essere conformi alla DGR n. 6082 del 28 dicembre 1995;
- La somma di Euro 400.000 sarà suddivisa tra tutti i Comuni o Unione dei Comuni che ne faranno richiesta in maniera proporzionale in base alla popolazione del Richiedente (ultimo censimento ISTAT);
- Le domande dovranno essere corredate da informazioni sulla popolazione residente (ultimo censimento ISTAT), codice fiscale e IBAN dell'Ente richiedente il finanziamento;
- I Comuni dovranno rendicontare l'attività espletata.

La domanda dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il termine prestabilito al seguente indirizzo:  
Regione Puglia

Area politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità  
Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione  
Via Caduti di Tutte le Guerre 15, 70126 Bari.

o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo:  
patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

3) Di assegnare al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione gli atti relativi all'istruttoria e liquidazione.

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n° 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola